

OGGETTO: DICHIARAZIONE REACH E SVHC - AGGIORNAMENTO LISTA SOSTANZE SVHC  
DEL 25/06/2025 – REGOLAMENTO (CE) N° 1907/2006 REACH

Gentile Cliente,

con la presente si segnala che in data 25 giugno 2025 è stato emesso un aggiornamento (ECHA/NR/25/20) della lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo il regolamento REACH. L'ultimo aggiornamento ha previsto l'inserimento di n. 3 nuove sostanze, di seguito elencate:

- 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane (CAS: 17928-28-8);
- Decamethyltetrasiloxane (CAS: 141-62-8);
- Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-[(4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino)-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl)amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino)-5-sulfonato-1-naphthyl]diazenyl]-5-methoxyphenyl]diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate;  
Reactive Brown 51 (EC number: 466-490-7).

Il numero delle sostanze contenute all'interno della "Candidate List" è pari a 250.

Uno dei requisiti fondamentali del Regolamento REACH è che i fabbricanti e gli importatori di sostanze nell'UE sono obbligati ad informare i clienti in merito alla presenza di sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC), se presenti in miscele e articoli oltre una soglia dello 0,1% in peso.

Inoltre, si segnala che, a partire dalla data del 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti, in quantità superiori alla soglia dello 0,1% in peso, sono obbligati a notificare tali articoli alla banca dati SCIP dell'ECHA.

Per quanto riguarda i nostri prodotti, si evidenzia che gli stessi si inseriscono tutti nella definizione di articolo presente nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. In particolare, ai sensi dell'art. 7 "Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli", comma 1 lettera b), tali articoli non risultano soggetti a registrazione in quanto eventuali sostanze in essi contenute non sono destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Si dichiara inoltre che, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006 gli articoli della Marcegaglia Specialties S.p.A. – Stabilimento di Forlimpopoli, in base alle loro caratteristiche, non rientrano negli obblighi previsti dall'art. 33 "Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli" in quanto la percentuale in peso delle sostanze inserite nella Candidate List, qualora presenti, è inferiore allo 0,1% del peso totale dell'articolo.

Forlimpopoli, 30/06/2025

Cordiali Saluti

Amministratore Delegato

  
Sig. Lorenzo Bonacina

**MARCEGAGLIA FORLÌ**

Plant:

via E. Mattei, 20 • 47034 Forlimpopoli, Forlì Cesena - Italy  
phone: +39 0543 470 111 • fax: +39 0543 470 165  
forli@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com